

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO
AI SENSI DELL' ART. 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI

**PATTO DI COLLABORAZIONE: Promozione e aggregazione attraverso il gioco intelligente.
Associazione "La Buca del Coboldo".**

Il giorno del mese di anno 2026 nella sede degli uffici comunali del Settore Partecipazione, Comunità, Sport in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del..... che ha approvato il patto di collaborazione di cui sopra

TRA

II COMUNE DI CREMONA, con sede legale in Piazza del Comune,8 - C.F. e P.I. 00297960197, legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Partecipazione Comunità Sport ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliati presso la sede suddetta;

E

i cittadini attivi [REDACTED] in qualità di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione ludica cremonese "La buca del Coboldo", di seguito denominati "Proponenti"

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Cremona, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/16261 del 26 febbraio 2018 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
- che l'art.7 del suddetto Regolamento disciplina i patti di collaborazione ordinaria;
- che, l'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, come stabilito dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento, ha svolto il previsto percorso per far conoscere ed emergere le istanze del territorio e favorirne il confronto, facilitando la formulazione di una proposta condivisa;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- la disponibilità espressa dei Proponenti per lo svolgimento di attività ludico ricreative volte alla promozione e aggregazione attraverso il gioco intelligente;
- acquisita l'istanza presentata al Protocollo Generale del Comune il 5 giugno 2026 n. 52282;
- l'esito della verifica effettuata dal Servizio Reti di Comunità del Settore Partecipazione, Comunità, Sport per la definizione del patto di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia (art. 7), una proposta di tipo ordinario.

L'oggetto della proposta di collaborazione è la promozione e l' aggregazione attraverso il gioco intelligente.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e i Proponenti per la realizzazione delle attività concordate.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- Promuovere l'aggregazione e la socializzazione intergenerazionale tramite il gioco intelligente (giochi da tavolo, di ruolo, di carte e di miniature);
- Offrire un punto di riferimento stabile per gli associati e gli appassionati in generale offrendo momenti di gioco e condivisione;
- Individuare come sede condivisa la sala del Comitato di Quartiere 11 (Cascinetto – Villetta – Concordia) presso il Cascinetto di via Maffi 2/A.
- L'utilizzo della sala una volta a settimana in orario serale preferibilmente il giovedì.
- Eventuali altre richieste di utilizzo della sala saranno concordate direttamente con il Comitato di Quartiere 11;
- Proporre alcune iniziative di gioco nei quartieri cittadini coinvolgendo gratuitamente i residenti nelle attività proposte;
- Promuovere una valorizzazione culturale e simbolica dello spazio concesso, attenzione e responsabilità collettiva, valutando, se compatibile con le normative vigenti, momenti di apertura straordinaria o iniziative pubbliche.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Settore Partecipazione, Comunità, Sport si impegna ad operare con i Proponenti:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati dal presente patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

I Proponenti si impegnano a:

- Utilizzare in modo corretto lo spazio assegnato nel rispetto della condivisione di spazi e orari;
- Proporre una serie di iniziative sul territorio per coinvolgere cittadini e realtà associative nei momenti di svago e gioco proposti;
- Promuovere almeno TRE eventi pubblici e aperti alla cittadinanza legati all'attività ludica attraverso laboratori o momenti condivisi.

ART. 4 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

La Dirigente del settore Partecipazione, Comunità, Sport ed i Proponenti concordano sull'opportunità di dotarsi di un coordinamento, che monitorerà il percorso, valutando eventuali successive azioni, nonché la restituzione alla cittadinanza e all'Amministrazione di quanto effettuato.

Il gruppo di lavoro risulta essere così strutturato e articolato:

- da un referente per il Servizio Reti di Comunità con funzioni di accompagnamento alla funzionalità del Patto;
- dai Proponenti, quali cittadini attivi;
- da volontari dell'Associazione "La buca del Coboldo" in supporto ai Proponenti.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

I Proponenti, nell'ambito della realizzazione delle attività concordate, si assumono la responsabilità di adottare comportamenti e modalità adeguate alle norme in materia di sicurezza.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Con riferimento a quanto disposto negli artt. 18 e 19 del Regolamento - nella polizza assicurativa (dati specifici) - sono previste le coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito delle attività descritte nel presente patto.

Nell'ambito della polizza sopracitata il Comune di Cremona resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dal patto di collaborazione in oggetto.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La Proponente si impegna a rendicontare quanto realizzato attraverso incontri specifici e momenti informativi di sensibilizzazione dei cittadini, anche tramite materiali multimediali o fotografici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare quanto sopra indicato attraverso i canali di comunicazione dell'Ente.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- a) la definizione con i Proponenti di un piano delle attività e degli eventi;
- b) l'attivazione di una polizza assicurativa per i Proponenti e i collaboratori che parteciperanno alle attività nell'area all'oggetto.

ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla firma al 31/07/2028.

È onere dei Proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato,

sottoscritto.

Cremona,

Per il Comune di Cremona
Il Direttore del Settore
Partecipazione, Comunità, Sport

I Proponenti
